

L'ESECUZIONE FORZATA DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA

Nella prospettiva della loro esecuzione i provvedimenti che il giudice pronuncia in materia di famiglia possono essere suddivisi in due tipologie: a- quelli volti a disciplinare i rapporti tra genitori e figli minori (includendo l'affidamento, il diritto di visita, il più generale equilibrato svolgimento della genitorialità dopo la cessazione della relazione tra i coniugi; b- quelli a contenuto patrimoniale (obbligazioni future a carattere periodico, il cd. mantenimento).

Entrambe le categorie presentano, sotto il profilo dell'eseguibilità coattiva, non trascurabili problemi. Ciò sia per la peculiarità delle obbligazioni del diritto di famiglia in cui l'oggetto è rappresentato quasi sempre da un diritto "sensibile", sia per la distrazione del legislatore nell'approntare idonei strumenti di tutela differenziata.

Se infatti i cd. assegni di mantenimento hanno goduto sin dalla riforma '75 di una tutela privilegiata, nulla di specifico era previsto per gli obblighi relativi all'affidamento dei minori (tranne la tutela penale non proprio efficace).

Con la l. 54/06, in particolare con l'introduzione dell'art. 709 ter, il Legislatore ha cercato di porre rimedio alla lacuna normativa preesistente attraverso l'introduzione di un apparato di misure sanzionatorie (o coercitive indirette) volte a contrastare le inadempienze di cui un genitore può rendersi responsabile.

La strada seguita dell'esecuzione indiretta è probabilmente quella giusta anche se il dispositivo processuale non sembra molto ben congegnato e, nella pratica, difficilmente assolve alla sua funzione.

Facciamo un excursus.

Essendo l'ordinamento, almeno sino al 2006, sprovvisto di uno specifico dispositivo per l'esecuzione forzata degli obblighi non patrimoniali, la fantasia degli interpreti e degli operatori si è sbizzarrita nel trovare le soluzioni più disparate.

La Suprema Corte quindi con la sentenza n. 5374 del 7.10.80, tentando di ricostruire organicamente la materia, ha individuato tre ordini di situazioni possibili, impostando le rispettive soluzioni:

-il provvedimento minorile contenuto in una sentenza passata in giudicato deve essere eseguito nelle forme di cui all'art. 612 c.p.c. ;

(612 c.p.c.: sappiamo che è previsto per gli obblighi di fare e non fare e che è una procedura particolarmente flessibile nella quale al giudice è lasciata amplissima libertà di movimento, tanto in ordine alle modalità procedurali, che in ordine agli ausiliari di cui debba eventualmente servirsi. Dopo la notifica dell'atto di precetto il "creditore" deve chiedere con ricorso al g.e. che siano determinate le modalità dell'esecuzione. Il g.e., sentite le parti, con ordinanza designa l'uff. giud. che deve procedere all'esecuzione e le persone che devono provvedere alla esecuzione dell'obbligo)

- i provvedimenti di volontaria giurisdizione, sebbene non idonei al giudicato ma destinati a regolare la situazione in modo "tendenzialmente stabile", vanno eseguiti ex art. 612 c.p.c.;

- i provvedimenti interinali o cautelari (come i presidenziali), considerata la loro assoluta instabilità e provvisorietà, vanno eseguiti "in via breve" mediante forme processuali esecutive garantite dallo stesso giudice che ha disposto al riguardo.

Con l'introduzione dell'art. 709 ter si è inteso assicurare il rispetto di tutti i provvedimenti in senso lato di affidamento, istruzione ed educazione dei minori, attraverso un sistema progressivo di misure coercitive indirette.

Che siano misure coercitive indirette è reso evidente dal fatto che, come è proprio di questi strumenti, sono previste delle sanzioni come conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione civile al fine di indurre l'obbligato ad adempiere, prefigurandogli, con l'irrogazione della sanzione, una lesione più cospicua del vantaggio che avrebbe dal non adempiere.

Non può, però tacersi, la scarsa qualità tecnica dell'art. 709 ter, co. 2, c.p.c., ove sono individuate in maniera assai approssimativa sia le fattispecie sanzionate ("gravi

inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento”) sia le misure afflittive (oltre a modificare i provvedimenti in vigore, il giudice può 1-ammonire il genitore inadempiente, 2- disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori in favore del minore; 3- disporre il risarcimento dei danni a carico di un coniuge ed in favore dell’altro; -4 condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75,00 a 5.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende) irrogabili congiuntamente o singolarmente.

Nell’ambito di applicazione della norma possono essere inclusi: la violazione in qualunque modo del diritto di visita e dell’affidamento in genere, l’aver assunto decisioni rilevanti per il figlio all’insaputa dell’altro genitore, l’aver allontanato i figli dalla residenza stabilita giudizialmente e, in genere, tutti quei comportamenti che mirino ad ostacolare o ad eludere le disposizioni non patrimoniali inerenti i figli, contenute nel verbale di separazione omologato, nella sentenza di separazione e divorzio e nell’ordinanza presidenziale.

Venendo ai profili strettamente procedurali, va sottolineato che le disposizioni di cui alla norma in esame non si applicano d’ufficio, ma su richiesta di parte.

Qualora l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c., venga chiesta in conseguenza della violazione di una statuizione contenuta nell’ordinanza presidenziale, o in un provvedimento del g.i. della stessa modificativo, la competenza a pronunciarsi spetta al giudice del procedimento in corso (ossia al g.i. che deciderà con ordinanza). Ove, invece, venga in rilievo l’inottemperanza a prescrizioni contenute nella sentenza di separazione o divorzio o nell’omologa, l’irrogazione delle sanzioni spetta al tribunale che si pronuncerà all’esito di un ricorso ex art. 710 c.p.c., quindi con decreto motivato.

I provvedimenti sanzionatori resi all’esito di un ricorso ex art. 710 c.p.c. sono reclamabili nelle forme e nei termini di cui all’art. 739 c.p.c. dinanzi alla C.A., gli altri (resi dal g.i.), sulla falsa riga dei reclami ex art. 669 terdecies c.p.c., dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.

Con la novella del 2009 il Legislatore ha poi previsto un'ipotesi di portata generale della cosiddetta "esecuzione indiretta", in cui si ripete, l'esecuzione si realizza non secondo il modello tradizionale in via sostitutiva, bensì attraverso la coazione indiretta dell'obbligato, costituita nella condanna al pagamento di una somma di denaro predeterminata "per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

Si è in presenza di una misura coercitiva destinata a garantire gli obblighi di fare infungibile o di non fare, per i quali, ovviamente, non è concepibile l'attività sostitutiva di un terzo rispetto a quella richiesta all'obbligato e non può, dunque, operare l'esecuzione forzata diretta a norma dell'art. 612 c.p.c..

Come emerge chiaramente dal tenore letterale dell'incipit dell'articolo 614-bis, la nuova norma oltre che dare vita ad una sorta di "procedimento" di esecuzione indiretta, incide principalmente sul "contenuto" che deve avere il provvedimento di condanna a un obbligo di fare infungibile o a un non fare.

Di conseguenza, per potersi avvalere di questa forma di tutela, è necessario il preventivo svolgimento di un ordinario processo a cognizione piena .

Questo, peraltro, appare giustificato dalla necessità che il giudice, nel contraddittorio delle parti, non soltanto valuti la non "manifesta iniquità" della misura coercitiva ma ne determini anche l'ammontare.

La tutela esecutiva indiretta, dunque, potrà essere ottenuta contestualmente alla pronuncia di accertamento dell'esistenza del diritto e di condanna. Nulla esclude che la domanda possa essere formulata anche in un separato e successivo giudizio.

Il nuovo articolo 614 bis è applicabile soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009.

La domanda di pronuncia di una misura coercitiva, sebbene accessoria e dipendente alla domanda di condanna, costituisce una domanda che non può essere considerata contenuta nella semplice domanda di condanna. Perciò dovrebbe essere soggetta al limite preclusivo di cui alle prime memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c..

La norma precisa inoltre che, in conformità al principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c., il giudice può disporre l'esecuzione indiretta soltanto "su richiesta di parte".

L'elemento essenziale della misura coercitiva consiste nella pronuncia (accessoria a quella principale di condanna all'obbligo di fare infungibile o di non fare) di condanna al pagamento di una somma predeterminata di denaro nei confronti dell'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Il comma 2 dell'articolo 614 bis si preoccupa di chiarire che, nel determinare l'ammontare della somma, il giudice deve tenere conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Si tratta di elementi di carattere "oggettivo", strettamente connessi all'oggetto della causa. La formula di chiusura, secondo cui il giudice può altresì tenere conto di ogni altra circostanza utile, sembra consentire comunque di fare riferimento anche a elementi "soggettivi", come la capacità economica del debitore.

Tra l'altro, in base al principio secondo cui una somma di danaro è da considerarsi liquida ove sia suscettibile di essere determinata in base ad un calcolo matematico, si deve ritenere che il giudice abbia la possibilità di stabilire eventualmente anche criteri di adeguamento automatico agli indici Istat, nonché moltiplicatori per ogni violazione successiva alla prima.

Il nuovo articolo 614 bis stabilisce che il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

Si tratta di una ipotesi di una cd "condanna in futuro", cioè una condanna che è attuale, ma, essendo soggetta a un termine o a una condizione, è eseguibile soltanto dopo il decorso dell'uno o il verificarsi dell'altra.

Vediamo ora se e in quale misura l'applicazione dell'art. 614 bis incida sull'assetto dei rapporti tra giudice della cognizione e G.E.

Partiamo dal presupposto che il giudice della cognizione, qualora la parte ne faccia richiesta, può predeterminare la sanzione applicabile in caso di violazione solo

quando la condanna abbia ad oggetto un *facere* ritenuto infungibile, inattuabile, cioè, ai sensi dell'art. 612 c.p.c.

La valutazione operata dal giudice della cognizione in merito alla fungibilità o non fungibilità dell'obbligazione è coperta dal giudicato (valutabile anche in sede di gravame). Ne consegue che al G.E. viene sottratto il potere (che normalmente ha) di interpretare il titolo e valutare la possibilità concreta dell'attuazione forzosa.

Quanto all'applicazione della misura coercitiva va affermato che possa essere contenuta non solo in sentenza di condanna, ma anche in titoli esecutivi di diversa natura. A tanto si giunge anche grazie ad una sentenza interpretativa della Corte Cost. nella quale viene affermato che l'art. 612 c.p.c. consente l'esecuzione anche sulla base dei verbali di conciliazione. Non sembra quindi possa escludersi che la misura coercitiva ai sensi dell'art. 614 bis possa essere applicata anche col verbale di conciliazione; tanto anche per il ruolo svolto dall'organo giurisdizionale nella fase di formazione e verifica dell'accordo.

In questa prospettiva il giudice, ove richiesto dalle parti, potrebbe ratificare un accordo che preveda l'applicazione della sanzione pecuniaria e che ne determini la misura, sempre che ritenga che effettivamente il *facere* imposto sia infungibile e che la sanzione non sia manifestamente iniqua (quindi anche in caso di omologa di separazione consensuale).

Nel concetto di "provvedimento di condanna", quindi, rientra certamente qualunque provvedimento - e quindi non necessariamente una sentenza - assistito da esecutività. Tale provvedimento di condanna, come detto, costituisce titolo esecutivo (oltre che per il dettato normativo anche perché capo giudiziale di condanna); sappiamo che l'art. 474 c.p.c., nel configurare la *vis compulsiva* solo a determinati atti, conferma che l'esecuzione forzata non può che aver luogo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo (che viene affermato come esistente), liquido (determinato) ed esigibile (non sottoposto a termine e condizioni).

La tassatività dei titoli esecutivi, nonché l'assenza dei requisiti di certezza e liquidità ora ricordati, potrebbero indurci a ritenere che il provvedimento di condanna ex art.

614 bis c.p.c. non sia fornito di immediata attuazione (parte della Dottrina difatti sostiene che, nonostante la formulazione della norma, l'efficacia esecutiva dell'astreintes scatti alla violazione e non prima), ma si finirebbe per attenuare l'efficacia deterrente del provvedimento.

Va detto, inoltre, che la creazione di un titolo esecutivo che prescinde, come nel caso che ci interessa, dall'attualità dell'inadempimento, non contrasta affatto con la struttura del processo esecutivo. Difatti il titolo esecutivo, quale presupposto per l'inizio dell'esecuzione forzata, dà certezza solo in ordine all'esistenza del credito, ma non in ordine alla perdurante attualità dell'inadempimento.

Va affermata l'applicazione dell'istituto anche nel **diritto di famiglia**, quale strumento di sensibile pressione proprio per conseguire dal familiare o coniuge, debitore di una prestazione normalmente difficilmente fungibile, una condotta di volontaria – e non, come pure si dice, “spontanea” – ottemperanza ed adempimento, va sottolineato che il provvedimento dovrebbe contenere una formula impositiva (il figlio starà con il tale genitore il tale giorno della settimana, ovvero non deve impedirlo e nel caso in cui contravvenga ...).

La lettera della norma non dice, come in alcune precedenti formulazioni di progetto, di violazioni “successivamente constatate”. Pertanto non necessiterà un accertamento ad opera di un giudice della cognizione. Siamo in presenza, come detto, di una forma di condanna in futuro che richiede l'allegazione dell'inadempimento ad opera del creditore nell'atto di precetto (una sorta di autocertificazione) lasciando al debitore il rimedio dell'opposizione per sostenere che la violazione non c'è stata.

In pratica, in occasione di “ogni violazione o inosservanza” dell'obbligo indicato nel provvedimento, l'avente diritto, in virtù del provvedimento di condanna, costituente titolo esecutivo per il pagamento di una somma di denaro, può esperire le ordinarie forme di esecuzione.

Pertanto, qualora si abbia una prova -preferibilmente documentale- degli inadempimenti lamentati (anche se parziali o se consistenti nel ritardo), ovvero qualora –in assenza di prova costituita- si abbia la disponibilità di una prova da

costituirsi in un eventuale giudizio di opposizione (interrogatorio formale o prova testimoniale), si può procedere con l'atto di precetto (atto prodromico all'esecuzione che consente l'azione esecutiva per il perseguimento della realizzazione materiale di una prestazione coattiva corrispondente a quella desumibile dal titolo).

Nel predetto atto vanno indicati in modo compiuto e specifico, oltre al titolo esecutivo, gli inadempimenti anche parziali che si pongono a fondamento dell'azionamento della coercitoria stessa, con sommaria indicazione delle relative fonti di prova.

Se risulta semplice comprovare il ritardo nell'esecuzione dell'obbligo (il solo decorrere del tempo attesta la violazione), non altrettanto facile è dotare di supporto probatorio l'affermazione di violazione dell'obbligo di fare infungibile e di non fare.

Il creditore, difatti, nell'ipotesi di dichiarata violazione di obbligo di fare potrebbe esibire note a.r. ovvero telegrammi con cui ha richiesto l'adempimento, ma sappiamo che sono scritture provenienti dalla parte (con valore probatorio relativo e limitato) e, pertanto, dovrà provare con testimoni la circostanza denunciata (es: qualora il genitore non collocatario non rispetti i giorni o gli orari di visita ovvero non collabori alla cura, educazione, istruzione, l'altro potrà provarlo esclusivamente a mezzo testi giacchè anche l'invio di note a.r. e telegrammi potrebbe essere strumentale; tanto anche in caso di obbligo di non fare, qualora cioè il genitore collocatario impedisca che il figlio stia con l'altro genitore o che lo prenda con sé).

Vanno altresì analiticamente indicati i passaggi di calcolo in caso di coercitoria progressiva o rapportata al numero degli inadempimenti od all'entità dei ritardi.

Es (ritardo- fare infungibile) : Tizio, in virtù della condanna di Caio a versargli una somma €100,00 per ogni settimana di ritardo nell'adempimento del fare infungibile, intima precetto a Caio per € 500,00, sostenendo il decorso di cinque settimane di ritardo; nel diritto di famiglia: Mevia, in virtù dell'ordine imposto al coniuge di cooperare per la serenità del figlio (esercitando correttamente il diritto di visita, collaborando nella cura dello stesso, partecipando alle scelte importanti) con

condanna a versare una somma di €100,00 per ogni violazione, intima precetto per €500,00 affermando cinque violazioni.

Es (violazione- non fare): Tizio, in virtù della condanna di Caio a versargli una somma €100,00 ogni volta che suona il piano in orario non consentito, intima precetto a Caio per € 500,00, sostenendo che ha suonato il piano cinque volte; nel diritto di famiglia: Caio, in virtù dell'ordine imposto al coniuge di non impedire che il marito prelevi il minore per tenerlo con sé, con condanna a versare una somma di €100,00 per ogni violazione, intima precetto al coniuge per €500,00 affermando cinque violazioni.

Avvalendosi, poi, delle ordinarie forme del pignoramento si può aggredire il patrimonio dell'obbligato.

Questi, a propria volta, potrà negare proponendo opposizione all'esecuzione, che sia vero quanto affermato ed intimato dal creditore.

Il debitore della coercitiva, quindi, potrà esperire anche l'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., contestando il precetto che si fonda sulla coercitoria, ma solo per fatti estranei alla condanna rispetto alla quale essa è accessoria, cioè solo per errori di calcolo o per contestare l'effettiva sussistenza degli inadempimenti o ritardi dedotti nel precetto o per addurre fatti successivi alla formazione del giudicato.

Sappiamo, poi, che il debitore potrà chiedere la sospensiva del titolo. Va a questo punto evidenziato che non va chiesta la sospensiva del solo capo di condanna contenente la coercitoria per vizi della condanna principale, senza avere impugnato anche quest'ultima o quando quest'ultima è passata in giudicato.

Il debitore potrà inoltre proporre opposizione all'esecuzione, ex art 615, co. 2 c.p.c. qualora intenda contestare il diritto ad eseguire da parte del creditore per sostenere che la violazione non c'è stata o che è dipesa da causa a lui non imputabile. Il debitore potrà contestare, quindi, sia l'inadempimento della prestazione a monte, dedotto dall'esecutante, sia l'impossibilità a sua colpa di detto inadempimento, sia l'inadempimento della sanzione pecuniaria, sia l'inesatto adempimento, qualora le misure coercitive siano previste specificamente per tale evenienza.

In sede di opposizione si applicheranno le ordinarie regole sull'onere della prova: ritornando agli esempi fatti, nel primo caso sarà Caio (opposto) a dover dimostrare di aver adempiuto; nel secondo caso sarà Tizio (opponente) a dover provare quante volte Caio ha suonato il piano in orario non consentito. Ciò in applicazione del brocardo *negativa non sunt probanda* che costituisce applicazione della regola della vicinanza della prova. E' evidente, infatti, che sarebbe estremamente difficile se non impossibile per Tizio, nel primo esempio, dimostrare che la prestazione *non* è stata effettuata e, nel secondo esempio, per Caio dimostrare che *non* ha suonato il piano.

Va detto che, a seguito della novella del 2009, il giudizio di merito instaurato ex art. 616 c.p.c. potrebbe essere svolto anche nelle forme e nel procedimento del cd rito sommario ex art 702 bis e segg. c.p.c., qualora non necessiti di particolare istruttiva, ovvero sia sufficiente un'istruttoria non formale, sommaria appunto.

Poiché occorre coordinare l'opposizione all'esecuzione con eventuali rimedi, va sottolineato che va contestata non con l'opposizione all'esecuzione, ma solo con l'impugnazione avverso il capo del provvedimento che la commina, la condanna alla coercitoria (ad es., per lamentarne la manifesta iniquità, ma dando elementi specifici al riguardo; ovvero per contestarne la correttezza della determinazione, come quando essa sia stata comminata non a corredo di condanna ad un fare infungibile o ad un non fare).

Non va inoltre contestata in modo generico la spettanza la coercitoria, ma vanno indicate in modo analitico le ragioni per le quali la sua imposizione sarebbe illegittima o manifestamente iniqua, sempre tenendo conto della necessità che il creditore consegua comunque il soddisfacimento delle sue ragioni.

In caso di appello occorre impugnare il capo di condanna contenente la coercitoria per vizi della condanna principale unitamente all'impugnazione di quest'ultima .

In applicazione dei principi generali, ove la pronuncia che condanna al *facere* infungibile o al non *facere* fosse modificata in sede di impugnazione, le somme eventualmente pagate devono essere restituite.

Vale chiarire che alla sentenza di condanna con cui è disposta la misura coercitiva, ai sensi dell'articolo 2818 cod. civ., si deve riconoscere l'efficacia di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; per cui la somma per la quale è eseguita l'iscrizione è determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione in considerazione anche delle eventuali future inadempienze o inosservanze. Sarebbe, infatti, scorretto consentire l'iscrizione ipotecaria nei limiti della somma determinata per una sola violazione.

La tutela esecutiva dei crediti nell'ambito del diritto di famiglia può avvenire ovviamente nelle varie forme di espropriazione forzata previste dal terzo libro del c.p.c..

Ma, per la natura delle obbligazioni (future a carattere periodico, poco idonee ad essere eseguite nelle forme esecutive tradizionali) e per il fatto che esse sono insuscettibili di permanere inadempite per lungo tempo senza che il beneficiario subisca danni irreparabili, la riforma del 1975 ha introdotto nel nostro ordinamento degli strumenti di tutela privilegiata differenziata in caso di matrimonio, separazione e divorzio, ognuna dotata di una propria forma specifica e peculiare di sequestro e di modalità di distrazione del reddito.

Partiamo dal sequestro previsto dall'art. 146, co. 3, c.c.. La norma sanziona l'allontanamento dalla residenza familiare di uno dei coniugi e prevede che il giudice, secondo le circostanze, può ordinare il sequestro dei beni del coniuge nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 143, co. 3, e 147 c.c..

Il fatto che detto sequestro è preordinato ad assicurare l'adempimento di diritti di credito il cui esatto ammontare dovrà essere determinato in un futuro giudizio a cognizione piena, fa pensare che si tratti di una misura cautelare; per cui dovranno trovare applicazione gli artt. 669 bis e segg. c.p.c.. (sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ravvisato nel predetto sequestro una funzione coercitiva e sanzionatoria diretta a far cessare l'allontanamento ingiustificato del coniuge).

Va, poi, annoverato, il disposto dell'art. 148 c.c. che introduce un provvedimento a cognizione sommaria con prevalente funzione esecutiva al fine di far ottenere al coniuge che sopporta gli oneri economici della famiglia una parziale deviazione del flusso del reddito dell'altro coniuge.

Il comma 2 della norma in esame prevede, infatti, che – in caso di inadempimento, il Presidente del tribunale, su istanza di chiunque abbia interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota del reddito dell'obbligato sia versata direttamente all'altro coniuge.

Tale decreto, titolo esecutivo, ma non per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, va notificato all'obbligato ed al terzo debitore che, nel termine di venti giorni, possono proporre opposizione nelle forme del rito monitorio (art. 645 e segg. c.p.c.).

In mancanza di opposizione il decreto diviene definitivo, ma può essere revocato o modificato se sopraggiungono nuove circostanze.

Venendo alla separazione, gli strumenti di tutela preferenziale del credito sono entrambi previsti dall'art. 156, co. 6, c.c..

Il sequestro, in questo caso, non ha natura cautelare poiché la sua funzione non è quella di assicurare la fruttuosità di una futura pronuncia di merito, ma è correlato all'inadempimento di un provvedimento già emanato e rimasto inadempito.

Va solo accennato che lo strumento in esame è stato oggetto di ben tre interventi da parte della Corte Costituzionale (il primo per l'incostituzionalità della norma ove non prevedeva l'applicabilità della misura alle coppie separate consensualmente; il secondo per l'applicabilità anche in relazione ai provvedimenti provvisori, il terzo per l'utilizzabilità dello strumento anche a difesa del contributo di mantenimento disposto per i figli naturali).

L'art. 156, c. 6, c.c., prevede altresì un meccanismo di deviazione del flusso del reddito del coniuge obbligato resosi inadempiente.

Questo strumento esecutivo presuppone l'esistenza di una sentenza di separazione, titolo esecutivo, per cui concorre con gli ordinari mezzi di esecuzione previsti dal c.p.c.. Rispetto ad essi, però, è possibile assicurare da subito, tramite l'ordine rivolto al terzo, l'attuazione coattiva delle mensilità future dell'assegno di mantenimento (il presupposto è quindi costituito non dall'inadempimento di un credito certo, liquido ed esigibile, ma la semplice probabilità dell'inadempimento futuro).

Il procedimento volto ad ottenere l'ordine di pagamento al terzo ex art. 156, co. 6 c.c., si svolge secondo il rito camerale ed è di competenza del tribunale ordinario che decide con decreto, previa instaurazione del contraddittorio (anche nei confronti del terzo) e con l'intervento del p.m..

Ovviamente l'inadempimento dovrà essere grave e la sua reiterazione deve essere tale da far presumere che anche in futuro il coniuge obbligato possa continuare a sottrarsi al suo obbligo di versamento dell'assegno.

Il decreto tanto di accoglimento che di reiezione è reclamabile avanti la corte di appello ex art. 739 c.p.c. ma non ricorribile in Cassazione.

In tema di divorzio, l'art. 8, co. 7 della l.d., prevede una forma di sequestro non dissimile da quello di cui all'art. 156, co. 6, c.c.

L'unica differenza è il presupposto richiesto per la sua autorizzazione: non l'inadempimento, ma l'esigenza di assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore (coincidenti con quanto richiesto dall'art. 671 per il sequestro conservativo).

Il requisito richiesto dall'art. 8, co. 7, l.d., non essendo rigidamente collegato all'inadempimento, determina un ampliamento del campo d'azione del sequestro,

considerato che il giudice, nell'ambito di una valutazione maggiormente discrezionale, può autorizzarlo in presenza di qualsiasi condotta che possa far presumere una futura inadempienza e, quindi, non solo un inadempimento pregresso già verificatosi, ma anche tutti quei comportamenti che possano in qualche modo minare la solvibilità dell'obbligato.

Lart. 8, co. 3 e 4, l.d., inoltre, prevede una vera e propria azione esecutiva diretta a carico del terzo debitore dell'ex coniuge: dopo la costituzione in mora a mezzo di racc. a.r. del coniuge inadempiente, il coniuge cui spetta la corresponsione del mantenimento può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno direttamente al terzo (tenuto a corrispondere periodicamente somme di danaro al debitore) con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone notizia all'inadempiente.

Ove il terzo non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti.